



VADEMECUM PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

(ex art. 12 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni - DM. n. 156/2011)

ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE APPARTENTENTI AI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DELLA L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni) - ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI - ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della L. n. 580/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010), con la pubblicazione dell'Avviso all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di NAPOLI, in data 30.12.2014 sono avviate le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni), Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. n. 156/2011.

Il Consiglio Camerale è così composto (Delibera del Consiglio camerale n.28 del 24.12.2014):

Settori di attività economica	Numero consiglieri
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	6
Commercio	9
Cooperazione	1
Turismo	3
Trasporti e Spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Totale	30

Del Consiglio, altresì, fanno parte tre Consiglieri di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed un rappresentante dei liberi professionisti, designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la

Camera di Commercio (ex art. 10, comma 6, della L. n. 580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni).

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni, che qui sono riportate in sintesi, sono espressamente indicate dal citato D.M. n. 156/2011.

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

In esecuzione dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, le Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale (NAPOLI) rappresentate nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ovvero operanti nella circoscrizione provinciale (NAPOLI) da almeno tre anni dalla pubblicazione dell'Avviso, entro e non oltre quaranta giorni dal 30.12.2014 (e quindi entro e non oltre il termine perentorio del 09.02.2015), a pena di esclusione dal procedimento, devono far pervenire alla Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni) e secondo i criteri definiti dal D.M. n. 155/2011 e D.M. n. 156/2011 (entrambi del Ministero per lo Sviluppo Economico), un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in formato cartaceo), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati e le informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) c) e d). In particolare:

a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso da parte del Presidente della CCIAA di Napoli dell'avvio delle procedure (pertanto al 31.12.2013), purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;

c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A), con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto al 31.12.2013), indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;

d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, oppure che è rappresentata nel CNEL.

Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia dello statuto in corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore.

Le imprese che possono essere dichiarate per ciascun settore economico del Consiglio, in coerenza con il procedimento di ripartizione dei seggi (ex DM 155/2011), devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

Settori economici	Codici ATECO 2007	Imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Turismo	I	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64, K65, K661, K662, K663	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Servizi alle imprese	J, L, M, N	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Altri Settori	P, Q, R, S, T	Non artigiane e non cooperative

-I codici ATECO 2007 P, Q, R, S, T sono relativi agli "altri settori" non rappresentati in Consiglio della Camera di commercio di Napoli. Per i codici ATECO 2007 delle imprese, vedere sito www.istat.it/it/archivio/17888.

Possono essere dichiarate le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti in provincia di Napoli, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative ('REA') alla data del 31/12/2013. Pertanto NON possono essere dichiarate le imprese, le sedi secondarie e le unità locali iscritte o annotate nel Registro Imprese di Napoli dopo il 31/12/2013 (cioè nel 2014) né quelle cancellate dal Registro Imprese prima del 31/12/2013 (seppure iscritte all'associazione di categoria). Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del citato Decreto Ministeriale sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale (Napoli).

Le Organizzazioni devono presentare, altresì, a norma dell'articolo 12 della L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazione), unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) (in formato digitale). Tale elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante. Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel comma 3, dell'art. 2, del D.M. n. 156/2011.

Gli elenchi delle imprese associate possono essere consegnati e/o trasmessi:

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "Allegato B" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli :

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

N.B. La dichiarazione di cui all'allegato B deve essere coerente con quanto indicato nella dichiarazione di cui all'allegato A: il numero delle imprese dichiarate deve essere uguale.

Per la compilazione dei file è opportuno seguire alcune avvertenze contenute nelle istruzioni tecniche riportate nel sito camerale.

PICCOLE IMPRESE (solo per i settori agricoltura, industria e commercio)
--

Se un Associazione imprenditoriale intende partecipare, all'interno del settore agricoltura, industria o commercio, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato "A con piccole imprese" le relative notizie e i dati richiesti.

Inoltre presenterà nella dichiarazione di cui all'allegato B **un secondo elenco** delle sole "piccole imprese" dichiarate.

Si ricorda che “piccole imprese”, indica:

1. per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
2. per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
3. per il settore agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

La rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo Statuto al settore di riferimento. (vedi Circolare MISE n.21571 del 08.02.2013).

Pertanto l'organizzazione imprenditoriale che intende partecipare, all'interno del proprio settore, **anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese**, fornisce le informazioni su richieste in modo distinto utilizzando a tal scopo la modulistica all'uopo indicata (**Allegato “A con piccole imprese”, Allegato “B” e Allegato” B piccole imprese”**).

Imprese Artigiane e Cooperative

Ai fini dell'assegnazione dei seggi dell'artigianato e/o della cooperazione l'organizzazione imprenditoriale potrà utilizzare soltanto le imprese artigiane, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, appartenenti ai settori **agricoltura, industria, commercio e altri settori**, mentre potrà utilizzare, ai fini dell'assegnazione del seggio nel settore artigiano e/o cooperativo, anche una impresa artigiana e/o cooperativa appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi all'impresе, trasporto e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (**agricoltura, industria, commercio e altri settori**).

Qualora un'impresa artigiana e/o cooperativa opera **esclusivamente** nei settori **assicurazione, credito, servizi all'impresе, trasporto e spedizioni, turismo**, dovrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato (vedi Circolare MISE n.55125 del 03.04.2013 e n. 98348 del 12.06.2013).

ORGANIZZAZIONI SINDACALI dei LAVORATORI e ASSOCIAZIONI di TUTELA degli INTERESSI dei CONSUMATORI e degli UTENTI

In esecuzione dell'art. 3 del D.M. n. 156/2011, entro e non oltre lo stesso termine del 09.02.2015 sopra indicato, pena esclusione dal procedimento, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, di livello provinciale, operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso, devono far pervenire all'Ente camerale, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10

della L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazione), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in forma cartacea) resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema dell'allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante, e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione stessa.

Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia dello statuto in corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore.

Le Organizzazioni e Associazioni, devono presentare, altresì, a norma dell'art. 12 della L. n. 580/1993 (e successive modifiche e/o integrazioni), unitamente alla dichiarazione di cui sopra, **a pena di esclusione dal procedimento**, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema dell'allegato D) (in formato digitale). Detto elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante. Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel comma 3, dell'art. 3, del D.M. n. 156/2011.

Gli elenchi degli associati possono essere consegnati e/o trasmessi:

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "Allegato D" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato foglio elettronico CSV ;
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. su supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli :

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, con

esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2013).

La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2013), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs N. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

APPARENTAMENTO

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, ovvero due o più Organizzazioni sindacali o Associazioni dei consumatori, possono **concorrere congiuntamente** all'assegnazione dei seggi, presentando un'apposita dichiarazione (cartacea) di apparentamento - Allegato E - secondo le modalità espressamente previste dall'art. 4 del D.M. n. 156/2011.

La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni o organizzazioni partecipanti e contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale (allegare la fotocopia di un documento valido di ciascun firmatario)

N.B.: Ogni associazione presenterà una copia originale della dichiarazione nel proprio plico.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO O DEI SEGGI IN UN SOLO SETTORE O IN PIÙ' SETTORI

L'organizzazione imprenditoriale che concorre all'assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO 2007 con il quale sono iscritte al Registro delle Imprese. Non si possono segnalare le imprese operanti in altri settori.

Se una Associazione imprenditoriale intende partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici, deve presentare le dichiarazioni richieste in modo distinto, in plichi diversi.

N.B.: Ogni associazione può dichiarare ciascuna impresa associata in un solo settore, scegliendo fra quelli compatibili con l'attività dell'impresa (codice ATECO 2007) e lo status (artigiana, cooperativa) della stessa. Tutto ciò anche se l'impresa svolge attività promiscua. Non è possibile utilizzare, da parte della medesima organizzazione imprenditoriale, la stessa impresa in due settori diversi, al fine di evitare duplicazioni.

E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte. Non è vietato, pertanto, che due diverse organizzazioni imprenditoriali (anche apparentate) cui la stessa impresa aderisce, la

includano ciascuna nell'elenco delle imprese associate relativo al settore in cui l'impresa opera.

COME PRESENTARE IL "PLICO"

La documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 15,00 del 09.02.2015** con le seguenti modalità :

□ mediante consegna a mano presso la sede legale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli – all'Ufficio Protocollo - Via S.Aspreno, 2 - 80133 Napoli – Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Rinnovo Consiglio Camerale Settore - **Termine ore 15.00 del 09/02/2015 - NON APRIRE**")

oppure

□ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli - Ufficio Protocollo - Via S.Aspreno, 2 - 80133 Napoli (sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Rinnovo Consiglio Camerale Settore - **Termine ore 15.00 del 09/02/2015 - NON APRIRE**"). Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. A tal proposito si rileva che **non fa fede la data di spedizione ma la data di arrivo** (cfr. nota MISE prot. n. 0217427 del 16/11/2011, punto 3.2). **Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC** (c/r. nota MISE prot. n. 0067049 del 16/03/2012, punto 4).

ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE: IN SINTESI

In sintesi i plichi dovranno contenere:

1) Una dichiarazione sostitutiva (in formato cartaceo) di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), redatta, **a pena di irricevibilità**, secondo gli schemi di cui all'allegato A) (per le organizzazioni imprenditoriali) o C) (per le organizzazioni sindacali e le associazioni di consumatori) e sottoscritta dal legale rappresentante. Alla sopraddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia dello statuto in corso di validità nonché fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore.

2) Gli elenchi (in formato digitale) delle imprese associate o degli iscritti, redatti, sempre in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati B) (per le organizzazioni imprenditoriali) o D) (per le organizzazioni sindacali e le associazioni di consumatori). Tali elenchi possono essere consegnati o trasmessi:

- **in busta chiusa sigillata** recante la dicitura "Allegato B" / "Allegato D" contenente un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B o D in formato foglio elettronico CSV **ed un ulteriore supporto digitale** non riscrivibile contenente lo stesso allegato B) o D) in formato PDF/A. Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere **firmati digitalmente** dal legale rappresentante.

OPPURE

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B) o D) in formato foglio elettronico (formato CSV) **ed un ulteriore supporto digitale** non riscrivibile contenente l'allegato B) o D) in formato PDF/A, **con file crittografati con tecnica asimmetrica firmati digitalmente dal legale rappresentante**, utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale.

3) Eventuale dichiarazione (cartacea) di apparentamento redatta secondo lo schema dell'allegato E) debitamente sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle organizzazioni/associazioni partecipanti al raggruppamento.

4) Il modulo per la comunicazione della casella PEC da utilizzarsi per le successive comunicazioni relative al procedimento di nomina del consiglio della Camera di commercio di Napoli , con la precisazione che si ribadisce l'obbligatorietà dell'invio delle dichiarazioni sostitutive mediante raccomandata A.R. o consegna a mano.

Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla **ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici** previsti dallo Statuto camerale, dovrà fornire le informazioni in modo distinto rispettivamente per ciascun settore di proprio interesse (**un plico per ogni settore**).

Nel caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, sempre per settore, alla ripartizione dei seggi riservati alle piccole imprese, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all' "ALLEGATO A) – CON PICCOLE IMPRESE", l'elenco di tutte le imprese associate comprese le piccole imprese redatto secondo lo schema "ALLEGATO B" ed un ulteriore elenco riportante le sole piccole imprese utilizzando il modello "ALLEGATO B - PICCOLE IMPRESE". Entrambi gli elenchi andranno redatti **secondo le modalità di cui sopra** ed inseriti su un supporto digitale non riscrivibile nel formato foglio elettronico CSV e su un ulteriore supporto digitale non riscrivibile nel formato PDF/A.

Esempio 1: Organizzazione imprenditoriale che concorre all'assegnazione dei seggi per il settore Agricoltura:

PLICO recante l'intestazione del mittente, l'indirizzo della Camera I.A.A. di Napoli e la dicitura "Rinnovo Consiglio camerale - Settore Agricoltura - Termine : ore 15,00 del 09.02.2015 - **NON APRIRE" contenente:**

- **Allegato A** cartaceo recante firma autografa del legale rappresentante.
- **Statuto**
- **Copia di un documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore (non autenticato)
- **Eventuale Allegato E** in caso di apparentamento, comprensivo dei documenti di identità dei firmatari.
- **Dichiarazione casella PEC**
- **Allegato B** in formato foglio elettronico (**CSV**) su supporto digitale non riscrivibile, sottoscritto digitalmente, **in busta sigillata oppure crittografato** (il tutto inserito all'interno del plico principale).
- **Allegato B** in formato PDF/A su supporto digitale non riscrivibile, sottoscritto digitalmente, **in busta sigillata oppure crittografato** (il tutto inserito all'interno del plico principale).

Esempio 2: Organizzazione imprenditoriale che concorre all'assegnazione dei seggi per il settore Commercio anche per il seggio riservato alle piccole imprese:

PLICO recante l'intestazione del mittente, l'indirizzo della Camera I.A.A. di Napoli e la dicitura "Rinnovo Consiglio camerale - Settore Commercio- Termine: ore 15,00 del 09.02.2015 - **NON APRIRE" contente:**

- **Allegato A CON PICCOLE IMPRESE** cartaceo recante firma autografa del legale rappresentante
- **Statuto**
- **Copia di un documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore (non autenticato)
- **Eventuale Allegato E** in caso di apparentamento comprensivo dei documenti di identità dei firmatari
- **Dichiarazione casella PEC**
- **Allegato B + Allegato B PICCOLE IMPRESE** in formato foglio elettronico (CSV) su supporto digitale non riscrivibile, sottoscritto digitalmente, in busta sigillata oppure crittografato (il tutto inserito all'interno del plico principale).
- **Allegato B + Allegato B PICCOLE IMPRESE** in formato PDF/A su supporto digitale non riscrivibile, sottoscritto digitalmente, in busta sigillata oppure crittografato (il tutto inserito all'interno del plico principale)

NB: presentare un plico per ogni settore per cui si concorre.

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE CANDIDATURE

Le candidature presentate saranno tutte oggetto di controllo puntuale in merito alla REGOLARITÀ' e COMPLETEZZA dei DATI e dei DOCUMENTI.

I **controlli puntuali** vengono effettuati relativamente a:

- 1) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di commercio di Napoli;
- 2) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- 3) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di Napoli da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi camerali (30.12.2014). Tale controllo è ritenuto non dovuto per le organizzazioni imprenditoriali, di diffusione nazionale, che hanno partecipato al precedente rinnovo del Consiglio camerale;
- 4) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Napoli da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi camerali (30.12.2014). Tale controllo è ritenuto non dovuto per le organizzazioni sindacali e per le associazioni dei consumatori, di diffusione nazionale, che hanno partecipato al precedente rinnovo del Consiglio camerale;
- 5) l'iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B) al regolamento. Tale controllo sarà effettuato in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa (società in house del sistema camerale), al momento della verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto annuale".
- 6) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- 7) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.

Qualora si riscontrassero imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel registro delle imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni di cui al precedente punto, il responsabile del procedimento amministrativo lo comunicherà all'organizzazione interessata per consentire alla medesima la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto (10 giorni). **In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di legge, le posizioni di cui trattasi non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività, in osservanza a quanto indicato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0056939 del 5 marzo 2012.**

E' facoltà del responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

Inoltre un campione (controllo a campione) delle candidature verrà sottoposto a controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Napoli dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale.

I **controlli a campione** sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, riguardano le imprese indicate nell'allegato B) al regolamento e hanno per oggetto:

- 1) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
- 2) la regolarità del versamento della quota associativa in coerenza con le previsioni statutarie e deliberative di ciascuna associazione per l'anno di riferimento (almeno una quota associativa nel biennio 2012/2013).

Si richiama l'attenzione sul fatto che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini dal calcolo della propria rappresentatività le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purché tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purché le imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all'organizzazione stessa e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative.

Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono, quindi, dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerati, **appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica**; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, **si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.**

Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDMAZEO per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND() per estrarre il campione.

Estratto il campione, i delegati al controllo dal responsabile del procedimento chiederanno formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso i locali della Camera di Commercio, durante il normale orario di apertura al pubblico, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al decreto e hanno per oggetto l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione RANDMAZEO per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e la funzione RND() per estrarre il campione.

Estratto il campione, i delegati al controllo dal responsabile del procedimento chiederanno formalmente all'organizzazione/associazione interessata di trasmettere o esibire la documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 5 giorni dalla data della richiesta. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso i locali della Camera di Commercio, durante il normale orario di apertura al pubblico, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

Compiti del Responsabile del Procedimento:

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di:

- 1) ricevere le dichiarazioni di rappresentatività;
- 2) valutare il rispetto dei termini di presentazione;
- 3) valutare la completezza delle informazioni documentate di cui al punto 1), 2) e 3) dell'allegato A). Si ritiene che la completezza deve riguardare la sussistenza documentata delle condizioni per essere ammessi al procedimento;

4) valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità; nel caso di irregolarità sanabili chiedere la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione;

5) verificare se sussistono cause di esclusione dal procedimento.

Premesso quanto sopra, il responsabile del procedimento adotta un:

1) **provvedimento di esclusione** nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n. 156/2011;

2) **provvedimento di esclusione** nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 (articolo 5, comma 2);

3) **provvedimento di esclusione** nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto n. 156/2011;

4) **provvedimento di irricevibilità** nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sia affetta da irregolarità non sanabili (articolo 5, comma 2);

5) **provvedimento di irricevibilità** nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);

6) **provvedimento di irricevibilità** nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

I provvedimenti di cui ai punti precedenti devono essere notificati al legale rappresentante dell'organizzazione.

Avverso i provvedimenti di irricevibilità o di esclusione è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al fine di chiarire i concetti di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" appare opportuno precisare, richiamando quanto sopra espresso, che appaiono sanabili gli errori e/o omissioni formali rilevate nelle dichiarazioni e in relazione ai quali la camera di commercio richiede la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto entro il termine perentorio di cui al comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011.

Al riguardo è opportuno considerare i principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni

relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra e tenendo conto che il comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2010 prevede un meccanismo di regolarizzazione di dati e documentazione trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto entro un termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, si ritiene che possano essere considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione. Appare, indubbio, infatti, che i requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento di rinnovo dei consigli devono essere posseduti sia dall'organizzazione che dai propri associati entro termini prescritti e non possono essere "regolarizzati" a posteriori.

ACCESSO AGLI ATTI

Si ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi di tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n. 241/1990, lo stesso può essere differito nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 24 e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

CRONOPROGRAMMA

<p>IL 30.12.2014</p>	<p>Il Presidente provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pubblicare all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale l'avviso di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio <input type="checkbox"/> comunicare al Presidente della Giunta Regionale l'avvio del procedimento <p style="text-align: right;">(art. 2 c.i D.M. 156/2011)</p>
<p>ENTRO IL 09.02.2015 ore 15.00 (40 gg. dalla pubblicazione dell'avviso)</p>	<p>Le organizzazioni imprenditoriali, quelle sindacali e dei consumatori fanno pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e le informazioni sul grado della loro rappresentatività.</p> <p style="text-align: right;">(art. 2 c. 2 D.M. 156/2011)</p>
<p>INDICATIVAMENTE ENTRO IL 11.03.2015 (30 gg. dalla presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni che intendono concorrere alla procedura)</p>	<p>Il Segretario Generale, previa verifica della loro regolarità, trasmette al Presidente della Giunta Regionale i documenti acquisiti.</p> <p style="text-align: right;">(art. 5 c. 3 D.M. 156/2011)</p>
<p>INDICATIVAMENTE ENTRO IL 10.04.2015 (30 gg. dalla ricezione della documentazione)</p>	<p>Il Presidente della Giunta Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale <input type="checkbox"/> individua le organizzazioni imprenditoriali, o loro gruppi, cui compete la designazione dei componenti nel Consiglio camerale e ne individua, altresì, il relativo numero <input type="checkbox"/> determina a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta effettuare la designazione <input type="checkbox"/> notifica le determinazioni di cui sopra a tutte le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione <input type="checkbox"/> richiede al Presidente della Consulta il nominativo designato in seno al Consiglio camerale. <p style="text-align: right;">(art. 9 c. 1 lett. a), b), c), d), e) D.M. 156/2011)</p>
<p>ENTRO 30 gg. dalle notifiche (indicativamente entro il 11.05.2015) di cui all'art. 9 comma 1 lett. d) e dalla richiesta di designazione da parte del Presidente della Consulta ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. e)</p>	<p>Le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, nonché il Presidente della Consulta, comunicano al Presidente della Giunta regionale, i nominativi dei consiglieri di loro spettanza.</p> <p style="text-align: right;">(art. 10 c.i D.M. 156/2011)</p>
<p>ENTRO 10 gg. dalla ricezione dei nominativi da parte delle organizzazioni /associazioni il Presidente della Giunta Regionale nomina i componenti del Consiglio Camerale con proprio Decreto</p>	<p>Il Presidente della Giunta Regionale, previa verifica del possesso dei requisiti, nomina con proprio decreto (notificato agli interessati entro i 10 gg. successivi, indicativamente entro il 21.05.2015) i consiglieri e dispone la prima convocazione del Consiglio per la nomina del Presidente (art. 10c.2 e c.4 D.M. 156/2011)</p>

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, della Legge 273/2002 il Consiglio uscente, nelle more dell'insediamento del nuovo organo, continua ad esercitare le proprie funzioni, con il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla propria scadenza.

Il presente vademecum è pubblicato sul sito internet istituzionale della C.C.I.A.A. di Napoli (www.na.camcom.gov.it) ove sono disponibili, per completezza, i moduli utilizzabili per gli adempimenti in argomento nonché la normativa ed i documenti di riferimento e tutte le informazioni utili al fine della predisposizione della documentazione da presentare.

Le informazioni date hanno uno scopo puramente informativo al fine di agevolare la predisposizione della documentazione e non esimono gli interessati dalla conoscenza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Napoli: Avv. Mario ESTI.

Per informazioni: Avv. M. Esti tel. 081 / 7607314 Segretario Generale
Dott. R. Parisio tel. 081 / 7607306 Dirigente AA.GG./ Programmazione
Dott. G. Carino tel. 081/ 7607232 Resp. Servizio Organizz. Personale
Sign.G. Romano tel. 081 / 7607216 Resp. Servizio AA.GG.